



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 293 DEL 20/02/2019

### Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13), SELEZIONE E CERNITA (R12) E RECUPERO (R4), DI RIFIUTI SPECIALI A BASE METALLICA.**

**DITTA: D.G.R.M. S.R.L. (P.IVA 01975880244)**

**SEDE LEGALE E STABILIMENTO: VIA DELLA TECNICA, 20 – COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE**

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- la ditta D.G.R.M. s.r.l. - con sede legale e stabilimento nel comune di Montecchio Maggiore in via della Tecnica, 20 – ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio del progetto di attivazione di un impianto di messa in riserva (R13), selezione e cernita (R12) e recupero (R4), di rifiuti speciali a base metallica già operante in regime semplificato, approvato con provvedimento n° 461 del 23/05/2018;
- non è stata intrapresa una procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A, in quanto la ditta in oggetto confina direttamente con la ditta Danieli Metalli s.r.l. che ha attivato una procedura di screening nella quale sono stati valutati gli effetti della modifica anche con riferimento alle attività produttive limitrofe esistenti, compresa la società D.R.G.M. Metalli s.r.l. concluso con la determinazione n. 266 del 28/03/2018 di esclusione da tale procedura.
- per l'attività esercitata dalla ditta D.R.G.M. Metalli s.r.l. con passaggio dalla procedura semplificata alla procedura ordinaria non è comunque risultato necessario procedere con la verifica di assoggettabilità alla VIA in quanto la potenzialità massima dell'attività di recupero rimane invariata e risulta inferiore alla soglia della 10 t/giorno prevista dall'allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.

#### Considerato che

- la ditta con nota prot. 44370 del 04/07/2018 ha comunicato l'avvio dell'esercizio provvisorio e la nomina del tecnico responsabile, allegando altresì le garanzie finanziarie;
- la ditta con nota prot. 83454 del 18/12/2018 ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e trasmesso la documentazione tecnica relativa al collaudo funzionale, conforme con il progetto approvato, firmato in data 12/12/2018 cura dell'Ing Gianluca Antonio Rigoni.

#### Tenuto conto che

- l'avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione è stato comunicato con nota n. 84530 del 21/12/2018.

- in data 06/02/2019, prot. n. 7504 sono state chieste integrazioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio che la ditta ha inviato con nota del 14/02/2019, prot. n. 9118.

**Considerato che:**

- non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di collaudo trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

**Dato atto che** dalla documentazione di collaudo non emerge alcuna modifica al progetto approvato.

**Tenuto conto** del sopralluogo di verifica effettuato da personale della Provincia e dell'Arpav in data 18/02/2019 nel corso del quale è stata verificata la conformità alla documentazione di progetto e di collaudo presentata.

**Visti:**

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i.”;
- la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone le modalità di prestazione.

**Visto** il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.

**Viste** le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.

**Visti** l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.

**Visto** che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 ID PROC 478.

**Visti** gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Richiamata** la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021.

**Richiamato** altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021.

## **DETERMINA**

1. Che la ditta D.R.G.M. Metalli s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di di messa in riserva (R13), selezione e cernita (R12) e recupero (R4), di rifiuti speciali a base metallica., con sede Legale e stabilimento in via della Tecnica, 20 nel comune di Montecchio Maggiore
2. Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., autorizzazione all'esercizio per la gestione dei rifiuti, con validità fino al **19/02/2029**.

## FA OBBLIGO

Alla ditta D.R.G.M. Metalli s.r.l. di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

### Aspetti generali

---

1. La ditta dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, allegato alle integrazioni presentate in data 14/02/2019, prot. n. 9118.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. **Entro il 30 aprile di ogni anno**, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto, le MPS/EoW generate ed i rifiuti prodotti, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.

### Gestione delle aree

---

7. La ditta dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, calettate ai muri di perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, con riferimento alla procedura presentata, agli atti con 14/02/2019, prot. n. 9118.
8. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività e provvedere con frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovrvallo dei materiali in cumuli.
9. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all'azienda che quelli prodotti dall'azienda.
10. Non possono essere effettuate operazioni di recupero e/o depositi di rifiuti e di altri materiali in area scoperta.

### Gestione dei rifiuti

---

11. Nell'impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici C.E.R., con le relative operazioni e quantità consentite, riportate nell'**allegato 1**.
12. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall'impianto sono così suddivisi:

a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso):	2.060 tonnellate
b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso):	170 tonnellate
c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività):	30 tonnellate
d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento:	10 tonnellate
e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento:	2.060 tonnellate
13. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:

- a) Messa in riserva (R13) finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e/o di recupero con produzione di EoW;
- b) Messa in riserva (R13) e successiva selezione/cernita (per separazione di componenti recuperabili) (R12) di rifiuti: l'attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo 19.xx.xx dell'elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto diversamente indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento;
- c) attività di recupero operazioni R4 di produzione di EoW, così come indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento.
14. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia del progressivo rinnovo/aggiornamento delle certificazioni EoW in conformità ai Regolamenti n.333/2011 e 715/2013
15. Non è consentito eseguire miscele di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, non eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell'art. 187 del D.Lgs n. 152/2006.
16. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
17. La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del 29.12.2014 e andranno riviste a seguito di modifica/integrazione del presente provvedimento.

### **AVVERTE CHE**

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:

- a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società.

In caso di cambio del legale rappresentante:

- a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
- b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

L'inadempimento a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia *urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.*

## **INFORMA CHE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco *pro tempore* del Comune di Montecchio Maggiore, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'ULSS n. 8 Berica.

Vicenza, 20/02/2019

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI*



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 293 DEL 20/02/2019

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13), SELEZIONE E CERNITA (R12) E RECUPERO (R4), DI RIFIUTI SPECIALI A BASE METALLICA.**  
**DITTA: D.G.R.M. S.R.L. (P.IVA 01975880244)**  
**SEDE LEGALE E STABILIMENTO: VIA DELLA TECNICA, 20 – COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 21/02/2019.

Vicenza, 21/02/2019

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione  
(BALASSO MARIA)  
con firma digitale**

## ELENCO RIFIUTI PER CODICE CER

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE (eventuale)	OPERAZIONE	NOTE	CODIFICA E GESTIONE DEL MATERIALE IN USCITA
10 10 03 Scorie di fusione	∕∕∕	R13	Messa in riserva	Scorie di fusione (10 10 03)
12 01 01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi	∕∕∕	R13	Messa in riserva	Limatura e trucioli di materiali ferrosi (C.E.R. 12.01.01)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita manuale	Limatura e trucioli di materiali ferrosi (C.E.R. 12.01.01) Metalli ferrosi (CER 19.12.02) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita manuale	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
12 01 02 Polveri e particolato di materiali ferrosi	∕∕∕	R13	Messa in riserva	Polveri e particolato di materiali ferrosi (C.E.R. 12.01.02)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita manuale	Polveri e particolato di materiali ferrosi (C.E.R. 12.01.02) Metalli ferrosi (CER 19.12.02) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita manuale	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
12 01 03 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	∕∕∕	R13	Messa in riserva	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi (C.E.R. 12.01.03)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita manuale	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi (C.E.R. 12.01.03) Metalli non ferrosi (CER 19.12.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita manuale	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 e n.715/2013 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
12 01 04 Polveri e particolato di materiali non ferrosi	∕∕∕	R13	Messa in riserva	Polveri e particolato di materiali non ferrosi C.E.R. 12.01.04
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita manuale	Polveri e particolato di materiali non ferrosi C.E.R. 12.01.04 Metalli non ferrosi (CER 19.12.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita manuale	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 e n.715/2013 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)

12 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti	Sfridi di lamierino di metalli ferrosi residuati da attività di tranciatura, taglio, carpenteria	R13	Messa in riserva	Lamierino (C.E.R. 12.01.99)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita manuale	Sfridi di lamierino (C.E.R. 12.01.99) Metalli ferrosi (CER 19.12.02) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita manuale	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
15 01 03 Imballaggi in legno	∕∕∕	R13	Messa in riserva	Imballaggi in legno (15 01 04)
15 01 04 Imballaggi metallici	∕∕∕	R13	Messa in riserva	Imballaggi metallici (15 01 04)
16 02 14 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160219 a 160213	Apparecchiature fuori uso costituite da motori elettrici e/o loro parti	R13	Messa in riserva	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160219 a 160213 (C.E.R. 16.02.14)
16 02 16 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 160215	Apparecchiature fuori uso costituite da motori elettrici e/o loro parti	R13	Messa in riserva	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 160215 (C.E.R. 16.02.16)
17 04 01 Rame, bronzo, ottone	∕∕∕	R13	Messa in riserva	Rame, bronzo, ottone (17 04 01)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita manuale	Rame, bronzo, ottone (C.E.R. 17.04.01) Metalli non ferrosi (CER 19.12.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita manuale	EoW conforme al Regolamento UE n.715/2013 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
17 04 02 Alluminio	∕∕∕	R13	Messa in riserva	Alluminio (17 04 02)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita manuale	Alluminio (C.E.R. 17.04.02) Metalli non ferrosi (CER 19.12.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita manuale	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2013 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
17 04 05 Ferro e acciaio	∕∕∕	R13	Messa in riserva	Ferro e acciaio (17 04 05)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita manuale	Ferro e acciaio (C.E.R. 17.04.05) Metalli ferrosi (CER 19.12.02) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita manuale	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2013 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)



17 04 07 Metalli misti	III	R13	Messa in riserva	17 04 07 Metalli misti
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita manuale	Metalli misti (C.E.R. 17.04.07) Metalli ferrosi (CER 19.12.02) Metalli non ferrosi (CER 19.12.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita manuale	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 e n.715/2013 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)

*Con l'indicazione "Altri rifiuti – CER 19.12.XX" si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso all'impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile individuare un codice C.E.R. ricompreso all'interno delle voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. diverso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.*